

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1249

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MORO, VANZO, AGONI, BOLDI,
BRIGNONE, CALDEROLI, CASTELLI, CHINCARINI,
CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, PEDRAZZINI,
PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA, STIFFONI e TIRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2002

—————

Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 - entrato in vigore nel 1973 - prevede la possibilità, per i lavoratori italiani, di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, al fine di ottenere un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità allorchè siano definitivamente rientrati in Italia e non abbiano beneficiato di alcuna prestazione pensionistica in Svizzera.

Nelle more della trattativa per la rinegoziazione di tale accordo, comunque oneroso per l'Italia poichè tali contributi vengono trasferiti al puro valore nominale, senza alcuna rivalutazione monetaria, è stato firmato, il 21 giugno 1999, l'Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera che prevede la decadenza delle convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera con gli Stati membri.

Pertanto, anche l'Accordo aggiuntivo sul trasferimento dei contributi decadrà automaticamente poichè è contrario ai principi della totalizzazione e della parità di trattamento che costituiscono i cardini del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Già in sede di negoziato con la Svizzera, tale circostanza ha fatto escludere, da parte della Commissione dell'Unione europea, la possibilità di fare salva la clausola di favore del trasferimento dei contributi.

Ciò premesso, riteniamo necessario intervenire con il presente disegno di legge. Infatti, va rilevato, come hanno fatto notare i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.) e delle organizzazioni sindacali, che una brusca interruzione della possibilità di trasferire i contributi vanificherebbe le aspettative di quei lavoratori che si trovano in una fascia di età compresa fra i cinquantatre ed i sessantacin-

que anni (età quest'ultima, utile per il pensionamento in Svizzera), soggetti a licenziamento e con scarse possibilità di trovare una nuova occupazione.

Nell'approssimarsi dell'entrata in vigore dell'accordo in parola, prevista per il prossimo luglio 2002, essendo ormai intervenute le ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, il presente disegno di legge consentirebbe, per un periodo transitorio di sei anni, di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, sull'intera retribuzione pensionabile comprensiva dell'anzianità svizzera, fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico.

Con l'estensione dei regolamenti dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale alla Svizzera viene abolito il trasferimento all'INPS della contribuzione versata per attività lavorativa svolta in Svizzera, previsto, invece, dalla convenzione bilaterale. Pertanto, a tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori resta applicabile il principio della totalizzazione, che pone separatamente a carico dei due sistemi previdenziali le prestazioni derivanti dalla contribuzione acquisita.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il trasferimento dei contributi svizzeri alle gestioni dell'INPS (che può essere richiesto dai lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla legislazione italiana per la pensione di vecchiaia ovvero abbiano perfezionato il requisito per il pensionamento di anzianità) avviene trasformando in lire italiane contributi individuali, espressi in franchi svizzeri, con il valore di cambio della data della domanda di trasferimento. La detta contribuzione è successivamente trasformata in retribuzione dividendola per l'aliquota contributiva italiana e viene attribuita all'as-

sicurato per i periodi assicurativi lavorati in Svizzera. Inoltre, ove con l'accredito dei contributi trasferiti dovesse determinarsi una diminuzione della retribuzione media pensionabile settimanale vantata in Italia dal lavoratore, si tiene conto del periodo trasferito ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva (cosiddetta «parentesi neutra»).

Da quanto specificato emerge che gli effetti finanziari connessi al detto trasferimento, a fronte della elevata tutela dell'assicurato, costituiscono un onere per le gestioni dell'istituto in quanto le somme incassate a titolo di contribuzione sono risultate sistematicamente insufficienti a coprire gli oneri futuri che ne derivano.

La previsione legislativa in esame pone a carico dell'INPS il complesso dei benefici pensionistici derivanti dalla proroga di sei anni degli effetti del trasferimento, limitando gli oneri finanziari a carico dell'Istituto per l'intervallo di tempo che intercorre dalla concessione del beneficio fino alla data del perfezionamento dei requisiti per l'acquisizione del pro-rata svizzero.

La stima degli oneri conseguenti all'ipotesi di proroga di sei anni del trasferimento (vale a dire dal 2001 al 2007) di cui si espone una sintesi nella tabella allegata al disegno di legge è stata determinata in termini di rate di pensione.

Al riguardo si è considerata la somma delle maggiori rate di pensione derivanti dalla inclusione nel calcolo della rendita spettante in Italia delle anzianità vantate nell'assicurazione Svizzera, dovute per l'intervallo di tempo intercorrente fra la decorrenza della pensione italiana e la data di perfezionamento del diritto alla totalizzazione. In dettaglio si osserva che il predetto onere risulta fortemente variabile da caso a caso, in relazione ai parametri individuali, (quali il sesso, l'età, la carriera assicurativa, l'epoca di versamento e la gestione presso la quale l'assicurato risulta iscritto) vantati dall'assicurato all'atto del trasferimento.

Si passa da un onere minimo per i casi in cui il trasferimento permette il solo perfezio-

namento dell'anzianità contributiva prevista per il diritto a pensione (si tratta di assicurati con anzianità prossima a quella per il pensionamento sia esso di vecchiaia o di anzianità, e con carriera retributiva piuttosto appiattita nel tempo), ad un onere medio-alto per i lavoratori che perfezionano il requisito contributivo e possono vantare in Italia una carriera con dinamica elevata. Si raggiunge il massimo dei costi per quei casi in cui la contribuzione svizzera, seppure riferita a periodi remoti, entra nel calcolo della retribuzione pensionabile (si tratta di assicurati che perfezionano il diritto a pensione di anzianità e che possono vantare contribuzione in differenti gestioni assicurative).

Ciò premesso, ai fini della determinazione degli oneri connessi alla nuova normativa si è tenuto conto delle sintetiche indicazioni statistico-contabili fornite dalla Cassa Svizzera di compensazione. Queste, per la determinazione del numero dei beneficiari, consentono di ipotizzare per i prossimi sei anni:

a) un numero medio annuo di soggetti interessati pari a 12.000 unità;

b) una distribuzione dei richiedenti secondo le seguenti caratteristiche:

60 per cento di soggetti con età inferiore a sessanta anni;

30 per cento di soggetti con età compresa tra sessanta e sessantaquattro anni;

10 per cento di soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni.

Ai fini del calcolo del beneficio pensionistico si è tenuto conto:

a) dell'anzianità media trasferita dalla Svizzera, differenziata secondo le età all'atto del trasferimento, pari nel complesso a circa otto anni;

b) di una retribuzione di riferimento desunta dalle informazioni disponibili;

c) di una durata media del beneficio di 7,5 anni per i soggetti di età inferiore a sessanta anni, e una durata media di 3,5 anni per i soggetti compresi fra sessanta e sessantaquattro anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera)

1. Fino al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino il diritto a pensione di anzianità con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in *pro rata* secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge determinato in 5.888 migliaia di euro per l'anno 2002, in 17.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e in 29.951 migliaia di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.888 migliaia di euro, 11.812 migliaia di euro per l'anno 2003 e 23.951 migliaia di euro per l'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 6.000 migliaia di euro per gli anni 2003 e 2004 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2007, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

4. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(Articolo 2, comma 2)ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSI
(in migliaia di euro)

ANNO	Numero beneficiari	Beneficio medio individuale	Onere complessivo
2002	12.000	0,98	5.888,0
2003	23.900	1,00	17.812,0
2004	35.600	1,01	29.951,0
2005	47.200	1,03	42.296,0
2006	55.700	1,04	51.779,0
2007	52.000	1,06	55.029,0
2008	48.400	1,07	51.883,0
2009	44.600	1,09	48.585,0
2010	32.900	1,11	36.413,0
2011	24.500	1,12	27.441,0
2012	16.100	1,14	18.371,0
2013	8.000	1,16	9.218,0
TOTALE . . .	-	-	394.666,0

